

Abruzzo

L.R. 28-3-2006 n. 10

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 aprile 2006, n. 23.

L.R. 28 marzo 2006, n. 10 ⁽¹⁾.

Modifiche ed integrazioni alla *L.R. 23 dicembre 1999, n. 135* recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114*.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 14 aprile 2006, n. 23.

Art. 1

Integrazione art. 2, L.R. n. 135/1999.

1. Al *comma 12 dell'art. 2 della L.R. n. 135/1999* è aggiunta, dopo il punto, la seguente frase: "Ai fini della formazione della graduatoria generale valida per i casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso".

Art. 2

Modifica ed integrazione art. 5, L.R. n. 135/1999.

1. Alla fine del *comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 135/1999* è aggiunta dopo il punto la seguente frase: "Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la

dichiarazione sostitutiva del certificato è valida solo se accompagnata da copia di un documento d'identità".

2. Il *comma 4 dell'art. 5 della L.R. n. 135/1999* è sostituito dal seguente: "Uno stesso soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l'utilizzo di posteggi nell'ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante subingresso".

Art. 3

Integrazione art. 7, L.R. n. 135/1999.

1. Alla fine del *comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 135/1999* è aggiunta, dopo il punto, la seguente frase: "Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l'anno, il 100% dei posteggi può essere assegnato per un periodo di 10 anni, rinnovabile, con relativo rilascio dell'autorizzazione a chi vi ha operato almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fa richiesta nei modi e nei termini previsti da apposito bando".

Art. 4

Modifica art. 8, L.R. n. 135/1999.

1. Al *comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 135/1999* le parole "devono pervenire mediante invio per" sono sostituite dalle parole "devono essere inviate mediante".

Art. 5

Modifica art. 12, L.R. n. 135/1999.

1. Il *comma 3 dell'art. 12 della L.R. n. 135/1999* è sostituito dal seguente:

"3. Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità storica dell'autorizzazione valutata sulla base di vari passaggi riportati d'ufficio dai comuni sulla stessa. L'anzianità d'iscrizione al Registro imprese del cedente, sia l'intera attività che il ramo di azienda, va considerata solo laddove il cedente abbia effettivamente maturato il diritto, ma non è possibile accertarne l'anzianità di presenza sul mercato o fiera. In relazione all'istituzione di nuovo mercato o fiera, l'anzianità di iscrizione al Registro imprese non va presa in considerazione come titolo di priorità".

Art. 6

Modifica art. 13, L.R. n. 135/1999.

1. Al *comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 135/1999* le parole "tre mesi" sono sostituite con le parole "quattro mesi".

Art. 7

Integrazione art. 16, L.R. n. 135/1999.

1. Al *comma 2 dell'art. 16 della L.R. n. 135/1999* è aggiunta, dopo il punto, la seguente frase: "Nel caso di spostamento parziale di mercato o fiera che non superi il 40% dei posteggi si procede alla sistemazione mediante graduatoria parziale con i seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- c) ulteriori criteri stabiliti dai Comuni, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale".

Art. 8

Integrazione art. 16, L.R. n. 135/1999.

1. Alla fine del *comma 6 dell'art. 16 della L.R. n. 135/1999* è aggiunto il seguente periodo:

"L'affidamento, attraverso apposite convenzioni, della gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nonché delle manifestazioni non sistematiche come raduni, rassegne, trofei e simili, va effettuato a titolo non oneroso. Nei casi di più richieste da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), e c), il Comune effettua l'assegnazione, in maniera prioritaria e seguendo l'ordine stabilito, ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c). Nel caso di più soggetti dello stesso gruppo a), si adotta il principio della maggiore rappresentatività regionale, intendendosi per tale quelle Organizzazioni o Associazioni aventi la sede in ogni Provincia della Regione e che abbiano rappresentanze presso le Camere di Commercio".

Art. 9

Modifica art. 17, L.R. n. 135/1999.

1. Al *comma 6 dell'art. 17 della L.R. n. 135/1999* le parole "Vietata l'istituzione di nuovi mercati o fiere domenicali e festivi di qualsiasi genere" sono sostituite dalle parole "Lo svolgimento dei mercati e delle fiere di nuova istituzione è consentito anche nelle domeniche o negli altri giorni festivi, purché non in concomitanza con mercati e fiere già esistenti nei Comuni confinanti".
